

N. R.G. 14/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
 Sez. III civile e fallimentare

Il PRESIDENTE

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

MARIA PRATO

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. DANIELE RESTORI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dalla ricorrente sopra indicato in data 10-9-2021 ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott.Maria Antonietta Amico favorevole all'accoglimento della proposta formulata dalla debitrice;

rilevato che :

sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di beni da porre in liquidazione, essendo titolare solo di reddito da lavoro, destinato in parte a soddisfare le pretese dei creditori , orientamento già affermato da questo ufficio in ipotesi analoghe ;

ritenuto che un tale orientamento ha trovato conferma nella recente modifica normativa: l'art. 14- quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, che consente l'esdebitazione della persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

che pertanto allo stato è possibile l'accesso al procedimento di sovraindebitamento anche da parte del debitore che – se pur non proprietario di beni mobili o immobili da liquidare – metta comunque a disposizione dei creditori utilità rappresentate, come nel caso in esame, da redditi da lavoro;

che da quanto emerge dalla relazione dell'OCC l'indebitamento complessivo risulta pari ad € 933.830,75 ed è costituito in prevalenza da debiti tributari e verso istituti di credito maturati nel tempo a fronte dei quali la proposta formulata, attesa la situazione economica e patrimoniale della debitrice, risulta il miglior soddisfacimento possibile per il ceto creditorio;

ritenuto che in considerazione delle spese indicate come necessarie dal ricorrente, riscontrate dall'OCC designato sotto il profilo della congruità delle spese fisse che la debitrice deve sostenere per il proprio



mantenimento, appare opportuno lasciare nella sua disponibilità l'importo mensile richiesto pari a € 1.250,00, mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti (€ 1465,00 pari a 13 mensilità) incluso eventuale TFR ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, nello specifico allo stato l'importo di € 215,00 per 13 mensilità per tutta la durata della procedura per un totale di € 2795,00 annui ed €13.975,00 complessivi, fatte salve eventuali sopravvenienze;

che in relazione alla autovettura di proprietà della debitrice la stessa dovrà essere posta in vendita salvo che risulti priva di valore economico ed in tale ipotesi potrà essere lasciata nella disponibilità della debitrice ed in ogni caso liquidata all'esito della procedura, essendo necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **MARIA PRATO**

nomina

quale liquidatore l'OCC il DOTT. Maria Antonietta Amico

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito INTERNET del Tribunale nel rispetto della normativa sulla privacy;

DICHIARA

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria al ricorrente per il proprio mantenimento pari a € 1250,00 mensili e che le somme ulteriori di volta in volta maturate siano messe immediatamente a disposizione del liquidatore, come pure eventuali beni o disponibilità sopravvenute ;

ORDINA

la trascrizione del decreto in presenza di beni mobili registrati a cura del liquidatore ;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso, ai fini dell'art 14 undecies per i quattro anni successivi al deposito della domanda

manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente

Modena, 14-9-2021

Il Presidente di sezione

Emilia Salvatore

